

Codice condotta
 fornitori gruppo RBM

A. Introduzione

Il presente **Codice di condotta per i Fornitori del Gruppo RBM¹** definisce i principi di base ai quali dovranno attenersi i fornitori di beni e servizi del Gruppo RBM relativamente alle loro responsabilità nei confronti dei propri stakeholder e dell'ambiente, lungo tutta la catena di fornitura.

Il presente Codice di condotta per i Fornitori descrive le nostre **aspettative** nei confronti di ciascuno dei nostri fornitori di prodotti e servizi, allineandosi alle aspettative che abbiamo stabilito nei confronti dei nostri stessi dipendenti, collaboratori ed esponenti aziendali.

Il presente Codice di condotta per i Fornitori è parte integrante dei contratti di acquisto del Gruppo RBM e costituisce un prerequisito per tutte le future collaborazioni; è responsabilità del Fornitore assicurare che i suoi dirigenti, funzionari, dipendenti, rappresentanti e partner commerciali **comprendano e si attengano ai principi** stabiliti nel presente Codice.

I principi del presente Codice si applicano all'intera catena di approvvigionamento, compresi i subfornitori ed i subappaltatori; si applicano ugualmente ai lavoratori a tempo indeterminato, determinato e interinale, nonché ai giovani apprendisti, stagisti, lavoratori a tempo parziale e notturni.



B. Principi generali

• Nella presente sezione sono evidenziati l'**insieme di valori, dei principi e delle regole di comportamento** che devono essere posti alla base di proficui rapporti commerciali con il Gruppo RBM. La presente sezione non intende descrivere in maniera esaustiva i comportamenti specifici che devono essere adottati di fronte ad ogni situazione che si dovesse verificare, quanto piuttosto mira ad enunciare una serie di principi e indirizzi generali che il Gruppo RBM si impegna a rispettare nei confronti dei propri partner contrattuali.

A sua volta, il Gruppo RBM chiede ai propri partner contrattuali di **allinearsi ai principi sottoelencati e di garantirne il rispetto** anche a tutti i livelli della rispettiva catena di fornitura.



В.

B.1. RISPETTO DELLE LEGGI APPLICABILI

Il rispetto di tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili al rapporto contrattuale con il Gruppo RBM costituisce un principio fondamentale che ciascun Fornitore deve osservare. La violazione della legge non è ammissibile, in nessuna circostanza.

B.2. TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ

I partner contrattuali vengono selezionati attraverso procedure chiare, trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando esclusivamente criteri oggettivi, documentabili e trasparenti. Il Gruppo RBM si impegna a garantire tempestivamente a tutti i fornitori e ai potenziali fornitori l'accesso alle informazioni necessarie per la definizione dei beni e servizi da offrire così come a eventuali modifiche o integrazioni delle specifiche di fornitura.

B.3. PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Le relazioni che il Gruppo RBM intrattiene con i propri partner contrattuali sono disciplinate da criteri oggettivi; in nessuna circostanza le relazioni e gli interessi personali di un collaboratore possono influire nell'aggiudicazione di un contratto o di un ordine. Nessun collaboratore può, direttamente o indirettamente, ottenere vantaggi personali dall'aggiudicazione di una fornitura; per tale motivo, è rifiutata qualsiasi forma di beneficio o regalo ricevuto o offerto che possa essere inteso come strumento volto ad influire sull'indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.



В.

B.4. APPALTI PUBBLICI

In tutte le trattative e i contatti intrattenuti con enti pubblici/governativi, il Gruppo RBM agisce all'insegna della totale trasparenza, onestà e correttezza. Il Gruppo RBM osserva tutte le leggi e le normative applicabili in materia di appalti pubblici.

B.5. CONCORRENZA LEALE

Il Gruppo RBM promuove una competizione leale tra i propri fornitori, che deve essere intesa sia per selezionare i migliori fornitori per il Gruppo, sia per migliorare la qualità dei beni e servizi acquisiti, a condizioni contrattuali soddisfacenti. Inoltre, il Gruppo, nei rapporti con i fornitori, si attiene ad un principio di sostenibilità, e quindi mantiene comportamenti equilibrati, evitando di abusare di eventuali posizioni dominanti o di dipendenza economica dei partner contrattuali.

Non sono ammissibili, in alcuna circostanza, pratiche di mercato ingannevoli o sleali, dichiarazioni false su prodotti e/o servizi, denigrazioni di prodotti e/o servizi di concorrenti.

B.6. RISERVATEZZA

Il Gruppo RBM assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ottenute dai propri partner commerciali, adottando misure idonee per proteggere i dati sensibili. I dipendenti e collaboratori di RBM sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate ottenute dai propri fornitori per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.



C. Tutela dei lavoratori

• I Fornitori dovranno quindi **operare secondo i principi esplicitati** nel presente documento, conformandosi in primo luogo rigorosamente a tutte le leggi e ai regolamenti nazionali e internazionali applicabili, ivi inclusi la Convenzione Fondamentale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e le regole e gli standard dei rispettivi settori di attività.



C.

I Fornitori si impegnano a rispettare e difendere i diritti umani dei loro lavoratori e a trattarli con dignità e rispetto, impegnandosi a:

C.1. DIVIETO DI LAVORO FORZATO O SOMMERSO

Non utilizzare né tollerare qualsiasi lavoro forzato (ove per lavoro forzato si intende ogni lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto minaccia di una qualsiasi penale e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente) o sommerso.

C.2. DIVIETO DI LAVORO MINORILE

Non utilizzare né tollerare il lavoro minorile (il termine "minore" si riferisce a qualsiasi persona che abbia un'età inferiore a quella minima prevista per l'assunzione ai sensi della legge applicabile nel luogo ove si svolge il lavoro o ancora soggetta all'obbligo scolastico).

C.3. NON DISCRIMINAZIONE

Non attuare o tollerare nessuna forma di discriminazione basata su nazionalità, sesso, razza o origine etnica, religione, opinione politica, età, orientamento sessuale, disabilità o stato di salute, sia nelle politiche di assunzione e retribuzione, sia come accesso alla formazione, percorsi di carriera, licenziamento o pensionamento del personale.



C.

C.4. TRATTAMENTO DURO O DISUMANO

Non tollerare alcun trattamento duro o disumano dei dipendenti quali vessazioni psicologiche, molestie sessuali, punizioni corporali, coercizione fisica o mentale o abusi verbali.

C.5. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Riconoscere, per quanto legalmente possibile, il diritto di libera associazione dei dipendenti, e non appoggiare, né discriminare, membri di organizzazioni associative di dipendenti o sindacati.

C.6. RETRIBUZIONE E ORARIO DI LAVORO

Rispettare tutte le norme vigenti in materia di salario, orario di lavoro e prestazioni previste dalla legge; i termini e le modalità di retribuzione dovranno essere comunicati ai lavoratori in modo chiaro e tempestivo. Rispettare le leggi e gli standard di settore applicabili in materia di orario di lavoro e festività pubbliche.



D. Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente

D.1. QUALITÀ

I prodotti e servizi del Fornitore devono essere **progettati, realizzati, consegnati ed erogati** tenendo sempre nella massima considerazione la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e di ciascun utente, compreso il consumatore finale.

Il Fornitore è tenuto a disporre di processi di controllo qualità per individuare, comunicare tempestivamente e correggere eventuali difetti, al fine di assicurare che i **prodotti e i servizi forniti soddisfino o superino i requisiti contrattuali, legali e normativi di qualità.**

Tutte le necessarie operazioni di controllo e collaudo devono essere eseguite e completate correttamente da personale qualificato e autorizzato.

Qualsiasi certificazione fornita dovrà essere accurata e completa di tutte le necessarie informazioni. Il Fornitore fornirà, su richiesta del Gruppo RBM, l'indirizzo/i del sito/i produttivo/i e garantirà l'accesso allo stesso/i agli auditor incaricati dal Gruppo RBM e dagli Enti di certificazione al fine di effettuare gli audit di sorveglianza del processo di fabbricazione e controllo qualità conformemente alla ISO 9001 e al fine di ottenere le certificazioni di prodotto.



D.2. SALUTE E SICUREZZA

Il Fornitore deve rispettare pienamente tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza operando attivamente per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i dipendenti e i visitatori.

Il Fornitore dovrà predisporre un solido sistema di tutela della salute e della sicurezza per garantire la sicurezza sul posto di lavoro, prevenire infortuni o pericoli per chiunque si trovi nei locali o negli impianti dell'azienda e indagare su tutti gli incidenti segnalati.

Ciò significa, tra l'altro:

- a) seguire tutte le linee guida, le politiche e le leggi in materia di sicurezza, comprese le norme e i regolamenti locali riguardanti il numero massimo di ore di lavoro al giorno e alla settimana, oltre alle ferie, in linea con i principi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) applicabili;
- b) prendersi cura l'uno dell'altro e aiutare gli altri a lavorare in sicurezza;
- c) proibire droghe, alcol, armi o violenza sul posto di lavoro;
- d) rispettare tutte le procedure di sicurezza fisica, compreso l'accesso alle strutture e l'utilizzo di tesserini di riconoscimento dei dipendenti;
- e) segnalare tempestivamente infortuni, pericoli, rischi incombenti e near miss, in modo che possano essere indagati, affrontati e prevenuti in futuro.



D.3. AMBIENTE

Il Fornitore deve:

- a) rispettare pienamente tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili in materia ambientale.
- **b)** impegnarsi ad ottimizzare l'uso delle risorse naturali, a ridurre il consumo energetico e le emissioni nocive per l'ambiente;
- c) progettare, utilizzare e/o suggerire prodotti e processi che tengano in considerazione gli impatti sull'ambiente;
- d) gestire in maniera appropriata, in conformità con le norme vigenti, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti;
- e) evitare l'uso di sostanze proibite e gestire in maniera adeguata le sostanze potenzialmente pericolose (come definito nelle norme ad esse applicabili);
- f) adottare procedure di logistica ottimizzate che minimizzino gli impatti sull'ambiente.



E. Verifiche, segnalazione di violazioni

E.1. VERIFICHE

Il rispetto dei requisiti richiesti ai Fornitori sarà garantito tramite adeguate procedure di monitoraggio che dovranno tenere conto anche dei profili di rischio delle diverse categorie di fornitori.

I Fornitori si rendono disponibili a consentire al Gruppo RBM, ove richiesto, audit di controllo in loco, al fine di appurare il reale soddisfacimento dei requisiti normativi.

Nel caso di riscontro di **non conformità** ai sopra citati principi, il Gruppo RBM cercherà in primis una soluzione con il partner contrattuale attraverso il dialogo. Nel caso di mancato accordo o qualora si riscontrassero gravi non conformità il Gruppo RBM metterà in atto opportuni meccanismi sanzionatori che potranno arrivare fino al recesso dal rapporto di fornitura.



E.

E.2. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE

I Fornitori hanno l'obbligo di segnalare al Gruppo RBM **eventuali violazioni** da parte dei dipendenti del Gruppo RBM e dei propri dipendenti del presente Codice o del Codice Etico.

Il Gruppo RBM ha attivato, in conformità alla normativa whistleblowing sopra citata, un **canale di segnalazione interna** che, tramite specifica piattaforma, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte nella segnalazione e della relativa documentazione. Lo strumento di segnalazione, nonché l'atto organizzativo e l'informativa privacy sono scaricabili dall'apposita area del sito aziendale **Risk – Governance and Compliance**.

Tutte le segnalazioni possono essere **inoltrate in via confidenziale** e saranno sottoposte ad approfondite indagini, con la conseguente adozione di adeguati provvedimenti, ove opportuno. Tutta la documentazione e l'identità del segnalante saranno mantenute **riservate**, per quanto consentito dalla legge, e non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi effettua la segnalazione e/o si rifiuta di svolgere o intraprendere azioni che violino il presente Codice.



F. Impegno del Fornitore

Il Gruppo RBM richiede che tutti i Fornitori che ricevano il suddetto Codice di Condotta per Fornitori restituiscano il presente "Modulo di impegno" sottoscritto da un proprio rappresentante legale.

Firmando questo modulo, il Fornitore riconosce di aver letto e accettato tutti i suddetti principi, termini e condizioni per quanto riguarda i prodotti e/o servizi oggetto di fornitura e/o prestazione al Gruppo RBM.



MODULO DI IMPEGNO

Nome azienda Indirizzo Nome del firmatario Ruolo del firmatario Indirizzo di posta elettronica del firmatario Firma _ Data _





RBM S.p.A

Sede legale

Via Industriale, 23 - 25060 – Polaveno (Loc. S. Giovanni) - (BS) – Italy

Sede amministrativaVia S. Giuseppe, 1 - 25075 Nave (BS) - Italy
Tel. +39 030 2537211 - Fax +39 030 2531799 info@rbm.eu









rbm.eu